



# COMUNE DI BISACQUINO

## Città Metropolitana di Palermo

### EMERGENZA CORONAVIRUS

Ordinanza contingibile ed urgente n. 15 dell'8/3/2020

*Indicazioni per l'osservanza delle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 di cui al D.P.C.M. 5/3/2020 - sospensione attività di competenza dell'ente su tutto il territorio comunale.*

#### IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi in diverse regioni d'Italia;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in Serie generale n. 59 dell'8/3/2020;

PRESO ATTO che nel suddetto decreto, agli artt. 2 e 3 sono disposte misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 e misure di informazione e prevenzione da applicarsi sull'intero territorio nazionale;

ACCERTATO che in ambito locale esistono una serie di attività, sia di competenza comunale che afferenti all'imprenditoria privata, nell'esercizio e svolgimento delle quali possono verificarsi situazioni di contrasto al rispetto e alla scrupolosa osservanza delle misure di contenimento e prevenzione indicate dal su menzionato D.P.C.M.;

ATTESO che il citato D.P.C.M. 5/3/2020 all'art. 2 stabilisce espressamente: *1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:*

- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di se/izi pubblici essenziali o di pubblica utilità, è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;*
- b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;*
- c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;*
- d) è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

- e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d);
- h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
- i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
- l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
- o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico, le assenze maturate dagli studenti di cui

*alla presente lettera non sono computate at ani della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;*

*p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;*

*q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;*

*r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;*

*s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;*

*t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

*u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;*

*v) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;*

*z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.*

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26/02/2020 del Presidente della Regione Siciliana recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" che testualmente recita: (Coordinamento attività con gli Enti Locali) 1. Al fine di uniformare le misure inerenti il contenimento della diffusione del COVID-19, come indicato dalla Unità di Crisi istituita presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti Locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi con il Coordinamento di cui all'articolo precedente. Tale azione di raccordo può avvenire tramite l'Ance-Sicilia ovvero direttamente tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 3 e n. 4 dell'8/3/2020 del Presidente della Regione Siciliana recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

*Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

RITENUTO che sia necessaria l'emanazione di uno specifico provvedimento per regolamentare le modalità di chiusura e sospensione di alcune attività di stretta competenza comunale già oggetto delle disposizioni del citato D.P.C.M. 5/3/2020;

DATO ATTO che con successivo provvedimento verranno in ogni caso recepite ed attuate, per quanto di competenza, le eventuali ulteriori misure disposte dalla Regione Siciliana;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 12 lett. f) del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile";

VISTO lo Statuto comunale;

### **I N F O R M A**

la cittadinanza che, in osservanza a quanto disposto con l'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5/3/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del in Serie generale n. 59 dell'8/3/2020:

- *sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;*
- *sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;*
- *è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- *svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;*
- *è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;*
- *sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d);*
- *sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado [...].Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;*
- *qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;*
- *l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da*

*garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;*

- *divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.*

Inoltre, con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e n. 4/2020, in aggiunta alle misure di cui al D.P.C.M. dell'8/3/2020:

- *è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere.*
- *CHIUNQUE, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.*

**Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al suddetto decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.**

#### **I N V I T A**

- alla scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate col citato D.P.C.M. e con l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e n. 4 dell'8/3/2020;
- a mantenere una costante attenzione verso le disposizioni che verranno ulteriormente emanate dalle Autorità competenti, attraverso i canali ufficiali del Comune, della Regione Siciliana, del Ministero della Salute e del Dipartimento della Protezione civile;
- ad assumere un atteggiamento responsabile, attenendosi al rispetto delle norme di precauzione igienico-sanitaria e di distanza interpersonale, evitando qualsiasi occasione di assembramento e affollamento, anche in forma privata;
- i responsabili di associazioni e circoli privati a rendere note ai propri consociati le disposizioni sopra richiamate, vietando altresì qualunque attività non consenta ai frequentatori dei locali sociali la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, raccomandando in caso contrario, l'eventuale sospensione della fruizione dei predetti locali e nel contempo effettuare idonee operazioni di sanificazione degli stessi;

#### **O R D I N A**

con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni:

- 1) la sospensione delle attività e la chiusura del "Museo civico", della Biblioteca "G. Genovese", della Palestra comunale, degli impianti sportivi annessi e del "Centro ricreativo educativo riabilitativo (C.R.E.R.)" demandando ai rispettivi responsabili l'adozione di opportune disposizioni sul personale assegnato, compresa la possibilità di collocare lo stesso in congedo ordinario fino al 3/4/2020;
- 2) la sospensione dello svolgimento dei mercati quindicinali, demandando al responsabile del servizio preposto di darne immediata comunicazione ai titolari di posteggi;
- 3) sono sospesi i pagamenti del canone mensile di utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte delle associazioni titolari di concessione sugli stessi;

- 4) ai responsabili degli uffici e servizi comunali di valutare la collocazione in congedo ordinario del personale non indispensabile e non addetto all'espletamento di servizi essenziali;
- 5) su tutto il territorio comunale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. del 5/3/2020;

In relazione a quanto sopra, si forniscono le seguenti **indicazioni di massima**, per l'osservanza delle suddette misure, con riferimento alle attività di bar, ristorazione e similari, qualora non soggette all'immediata sospensione di cui all'art. 2 lettera c) del citato D.P.C.M. 8/3/2020:

- eliminare i posti a sedere qualora tra gli stessi non sia possibile rispettare, sia lateralmente che frontalmente, la distanza interpersonale di 1 metro tra una seduta e l'altra;
- regolare l'afflusso e l'ingresso di avventori, nei locali di pertinenza, sia interni che esterni, avendo cura che il numero di presenti non sia mai superiore al rapporto di 1 persona/1 mq. di superficie di somministrazione autorizzata, libera da impianti e strutture; a tal fine è fatto obbligo di detenere presso l'esercizio la planimetria allegata alla S.C.I.A. sanitaria riportante l'estensione della superficie utile;

### **D E M A N D A**

al Servizio di protezione civile - Centro operativo comunale - Funzione 1, in coordinamento e raccordo con le altre Funzioni, col referente sanitario e con le Forze dell'Ordine, l'applicazione delle misure occorrenti a dare esecuzione a quanto disposto al punto 4) delle richiamate Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana nn. 3 e 4/2020 e di provvedere all'aggiornamento del Piano speditivo comunale per l'Emergenza COVID-19;

### **D I S P O N E**

- a) la Polizia locale e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati del controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni, nonché di vigilare sul rispetto delle sopra richiamate misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, da parte dei titolari degli esercizi pubblici e commerciali, dei titolari di palestre, delle sale giochi, delle sale scommesse, di discoteche e locali similari;
- b) la notifica della presente ordinanza:
  - ✓ a mezzo P.E.C. a tutte le attività di esercizio pubblico, commerciale ed alle attività di imprenditoria privata in genere sul territorio comunale;
  - ✓ ai legali rappresentanti delle Associazioni e Circoli privati con sede nel Comune di Bisacchino, a mezzo della Polizia locale e dei messi comunali;
- c) la diffusione della presente a mezzo pubblicazione all'albo online ed attraverso i consueti canali di comunicazione, sito internet istituzionale, pagine social e mediante affissione nei principali luoghi di ritrovo;
- d) la comunicazione della presente ordinanza, mediante invio di copia:
  - ✓ a S.E. il Prefetto di Palermo;
  - ✓ al Dipartimento regionale di protezione civile;
  - ✓ al sig. Presidente della Regione Siciliana;
  - ✓ al sig. Sindaco della Città Metropolitana di Palermo;
  - ✓ alla locale Stazione Carabinieri, al Distaccamento del C.F.R.S. ed al Commissariato di P.S. di Corleone;
  - ✓ ai responsabili degli uffici e servizi comunali;
  - ✓ al Segretario comunale.

### **R E N D E N O T O**

- che responsabile del procedimento è il Capo area V- dott. Ignazio BACILE – Corso Triona n. 14 90032 Bisacchino – PA;
- che chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante nel presente provvedimento può proporre ricorso al Prefetto di Palermo nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della pubblicazione del provvedimento;

- che avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 giorni dalla data di notifica e comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.

*Dalla Residenza Municipale, li 8 marzo 2020*



*IL SINDACO*

*f.to Tommaso F.sco DI GIORGIO*

*Tommaso Francesco Di Giorgio*